



CITTÀ DI ERCOLANO  
(Città Metropolitana di Napoli)  
Comune del Parco Nazionale del Vesuvio  
Patrimonio Mondiale dell'Unesco

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Repressione Abusivismo - Condoni Edilizi - Dissesti Statici Edilizia Privata - Legge 219/81

PROTOCOLLO INFORMATICO

N° 9420/2022 - 17/02/2022

ORDINANZA N° 5/2022

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DEI LAVORI EX ART. 31 D.P.R. N° 380/2001

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che, con relazione prot. n. 52049 del 20.09.2021, redatta a seguito di sopralluogo effettuato in data 14.09.2021 congiuntamente a personale del Comando di Polizia Locale, personale tecnico del Settore Pianificazione Urbanistica ha accertato che in Ercolano (NA), alla via Sac. Benedetto Cozzolino snc tra i civici n.87 e 87/a, in un immobile, censito in N.C.E.U. al foglio 11 p.lle 1200, 4583, 1946, 4930 (ex 3599), 1942 e 3738 sub 101 (a terreni 3600), è stata riscontrata l'esecuzione di opere edili prive di titoli abilitativi, e precisamente:
  - 1) Completa trasformazione del manufatto indicato in catasto al foglio 11, p.lla 3738 sub 101 oggetto di pratica di condono ai sensi della L. 724/94 presentata in data 24/11/1994 prot. 54591 prat. 29 bis
  - 2) Sbancamenti e riporti di terreno per la realizzazione di terrazzamenti sui lotti di terreno in catasto al foglio 11 p.lle 1946 e 4930
  - 3) Sopraelevazione dell'esistente muro perimetrale a confine con traversa privata, che porta nel cortile posto nella parte bassa del fabbricato, con accesso da via S.B. Cozzolino civico 87.

In merito al punto 1, sono state riscontrate le seguenti difformità, e precisamente:

- “Eliminazione della scala esterna;
- Eliminazione della scala interna tra piano terra e primo piano
- Realizzazione di due unità abitative autonome:
  - a) La prima unità abitativa, al piano terra, ancora allo stato grezzo con tramezzature, predisposizione impianti, intonaci, massetti, privi di tinteggiatura, infissi e pavimenti, con accesso da un viale privato di via S.B. Cozzolino al civico 87, a cui è stato aggiunto un portico antistante, realizzato tra il 2011 ed il 2014. Detto portico poggia su n. 4 pilastri in cls con trave sovrastante a formare n. 3 archi, rivestiti con paramento in tufo e intonaco, al di sopra del quale poggia un'orditura orizzontale in legno lamellare sormontata da doghe in legno e rivestito all'estradosso con guaina bituminosa, ha dimensioni in pianta di circa 10,40 metri e profondità di circa 4,40 metri, per una superficie complessiva di circa 45,80 mq. ha altezza media di circa 3,00 metri. Sul lato sud è stato aggiunto un ulteriore manufatto con struttura portante con travi e pilastri in cls e solaio in cls, che risulta diviso in due ambienti uno chiuso su tutti i lati che affaccia a mezzo di una porta e un finestrino alto sul lato ovest di dimensioni circa 3,20 metri x 5,45, altezza interna 3,10 metri circa avente superficie di circa mq. 17,50 ed un volume (incluso solaio) di circa 58,40 mc, il secondo ambiente chiuso su tre lati è sul lato ovest, ha una superficie coperta di circa 7,70 metri x 6,70 metri (di cui circa 1,25 metri in aggetto rispetto ai pilastri) per complessivi mq. 51,60 circa, altezza all'intradosso di circa 3,10 metri;
  - b) La seconda unità abitativa, al primo piano, con accesso da via S.B. Cozzolino snc tra il n.87 e il n. 87a, con una nuova disposizione degli spazi interni, con l'aggiunta di un terrazzo praticabile di circa mq. 98,00 (derivante dalla copertura del manufatto aggiunto

Fasc. 4437

1 y

*sul lato sud a piano terra) oltre l'aggiunta di un balcone posto lungo tutta la facciata est largo mediamente 1,00 metro. Risulta, inoltre, sul lato est, trasformata la preesistente finestra, di cui al rilievo fotografico del 06.10.2021 in vano porta."*

In merito al punto 2, sono state riscontrate le seguenti difformità, e precisamente:

- a. *"Il primo terrazzamento, che si incontra entrando nella proprietà da via S.B. Cozzolino, è delimitato nella parte inferiore con muretto in cls di altezza sulle p.lle 1946 e 4930, che corre parallelamente al fabbricato, avente una lunghezza di circa 21,70 metri, altezza 1,20 metri e spessore di circa 0,30 metri;*
- b. *un secondo terrazzamento delimitato nella parte superiore dal muretto di cui prima e lateralmente verso sud da un muro il cls di lunghezza complessiva di circa 7,80 metri forma due gradini pressoché identici il prima di altezza circa 1,20 metri ed il secondo 0,70 metri.*
- c. *il terzo adiacente il fabbricato è delimitato nella parte superiore da un muretto parallelo al fabbricato di lunghezza di circa 8,50 metri oltre il quale sono realizzati altri due muretti atti a formare il supporto alla rampa di accesso a detto terrazzamento, detti muretti hanno lunghezza uno di circa 5,40 metri, l'altro di c. 70 metri, segue inoltre un ulteriore muretto a supporto del terrazzamento superiore di lunghezza di circa 12,70 metri, racchiuso lateralmente, sul lato sud da un ulteriore muretto in cls di lunghezza di circa 12,90 metri. Detti muretti hanno altezza variabile da 0,50 metri circa a 1,00 metri circa, lo spessore è di circa 0,30 metri. In detto terrazzamento è stato realizzato, su una parte una pavimentazione in cemento di superficie di circa mq. 135,00."*

In merito al punto 3, sono state riscontrate le seguenti difformità:

- a. *"Sopraelevazione dell'esistente muro perimetrale a confine con traversa privata, che porta nel cortile posto nella parte bassa del fabbricato, con accesso da via S.B. Cozzolino civico 87. Il muro realizzata in sopraelevazione è realizzato in cls, con spessore di circa 0,30 metri, altezza variabile da 0,30 metri a 1,00 metri ha una lunghezza di circa 13,00 metri ed è sormontato da paletti in ferro annegati nel calcestruzzo"*
- che con provvedimento di rigetto prot. n. 9354 del 17/02/222 inerente l'istanza in sanatoria resa ai sensi della l. 724/94 prot. n. 54591 veniva altresì accertato che le opere oggetto di condono edilizio rappresentate nella documentazione integrativa presentata il 18/11/2011, rispetto a quanto indicato nell'istanza originaria, risultano incongruenti, infatti presenta una maggiore superficie utile (trasformazione di superficie non residenziale in superficie utile) oltre a costituire ampliamento di manufatto dichiarato preesistente;
  - che tali trasformazioni, per natura, per dimensione e qualità hanno completamente snaturato l'oggetto di cui all'istanza di condono edilizio in esame, la quale tendeva a sanare esclusivamente una superficie utile di 31,18 mq e di una superficie non residenziale di 43,54 mq, e nulla riferiva che tale opera (al 1993) era il risultato di un ampliamento di un vecchio corpo di fabbrica edificato antecedente al 1974 (come si evince dalla relazione redatta dall'antiabusivismo) anzi la richiesta in sanatoria verteva, presumibilmente per quanto attiene il piano terra, a sanare una superficie non residenziale che risulta oggi destinata ad abitazione;
  - che le opere oggetto dell'istanza di condono, rappresentate nella documentazione integrativa presentata il 18/10/2011, considerate ampliamento del preesistente fabbricato, come fra l'altro si evince dalle schede di accatastamento n°11506 del 26/05/1998 identificato col foglio 11 part. 3600/3738 sub 101 (denuncia di variazione per ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni), rappresenterebbero un ampliamento, di quest'ultimo, superiore al limite del 30% del volume preesistente, limite di riconducibilità a condono stabilito dall'art. 39, comma 1 dell'invocata L. 724/94
- **DATO ATTO** che:

- con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 17 agosto 1961 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 212 del 28 agosto 1961) l'intero territorio del Comune di Ercolano (già Resina) è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;
- l'art. 1-quinquies del Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, stabilisce che: *"Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici"*;
- con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 4 luglio 2002, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 219 del 18 settembre 2002) è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani che include, tra gli altri, l'intero territorio del Comune di Ercolano;
- come stabilito dall'art. 157, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i., conservano efficacia a tutti gli effetti le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

**RILEVATO** che l'area sulla quale sono state realizzate le opere descritte in premessa ricade in:

- **AMBITO n. III** – Frammento urbano e produttivo commerciale, del Piano Urbanistico Parte Strutturale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 22/07/2020.
- **Zona Agricola** (fino al 22/07/2020) del previgente P.R.G. del Comune (stralcio approvato il 7/10/1974 con voto 401 del C.T.A. Provveditorato alle OO.PP. per la Campania)
- **Area di notevole interesse pubblico** ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497
- in Zona R.U.A., ((Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale -Art. 13 N.T.A.) nel PIANO TERRITORIALE PAESISTICO dei Comuni Vesuviani,
- parte nel **PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO** ed è interessato da Vincolo dell'Autorità del Bacino del Sarno di cui alla legge 226/99, aggiornato con Delibera n. 1 del 23/02/2015, pubblicato sul BURC del 23/03/2015, del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale con fattore di *Pericolosità idraulica- P2(rischio medio)* - e con fattore da *Rischio idraulico - R2 (rischio medio)*
- Zona sismica in virtù della delibera di G.R. n. 5447 del 07/11/2002
- Zona a Rischio Vulcanico dell'Area Vesuviana, ai sensi della L.R. n. 21 del 10/12/2003 pubblicato sul B.U.R. Campania n. 59 del 15/12/2003, ed è sottoposto ai vincoli ed alla disciplina riportata nella stessa legge regionale.

## **PRESO ATTO**

- del verbale di sequestro redatto dalla Polizia Municipale in data 13/08/2020, che recita testualmente:

*"In aderenza ad un manufatto preesistente posto su due livelli realizzava delle opere edilizie così descritte:  
 Il pianoterra – In aderenza al manufatto, realizzava una tettoia con n. 4 pilastri in muratura rivestiti con pietre di tufo, sovrastante gli stessi travetti e doghe in legno, coperte da guaina bituminosa, il tutto avente dimensioni, lunghezza di circa 10,40 mt., una larghezza di circa 4,40 mt., per una superficie di circa 45 mq.; sempre al piano terra sul lato sud, ed in aderenza al fabbricato preesistente, realizzava un manufatto di circa 90 mq. con mura perimetrali, travi e pilastri in c.a., poggiante su di un solaio di calpestio in cls, avente una superficie di circa 135 mq. Il manufatto di cui sopra si presenta suddiviso in due ambienti, di cui il primo con una superficie di circa 47 mq., dimensioni: lunghezza di circa 7,00 mt., una larghezza di circa 4,70mt. Ed altezza di circa 3,10 mt., con vano porta ed un vano finestra ma con intonaci lisci ma senza pavimentazione; il secondo ambiente si presenta tutto aperto con intonaci lisci e non pavimentato, avente dimensioni: larghezza 6,7 mt., una lunghezza di circa 7,70 mt. ed un'altezza di circa 3,10 mt. occupante una superficie di circa 50 mq. Sempre al lato sud ed antistante al manufatto descritto, muro di recinzione in c. a. avente una lunghezza di circa 6,70 mt. per un'altezza di circa 1,70mt. ed una larghezza di circa 0,30 mt. rivestita da intonaci lisci su entrambi i lati. Sovrastante ad esso, tre pilastri in ferro per rete metallica. Il Fasc. 4437*

solaio di copertura del manufatto su descritto risulta pavimentato e recintato con un parapetto composto da travetti e tubolari in acciaio occupante una superficie di circa 98 mq. ed è a servizio dell'appartamento posto al primo piano.

Primo Piano – Sul lato est del manufatto provvedeva ad un terrazzamento del fondo con delle murature perimetrali in c. a. in tre terrazzi così descritti:

- o 1° terrazzamento sottoposto al terrazzo di cui sopra di circa 1,20 mt. muratura perimetrale avente una lunghezza di circa 15,50 mt ed una larghezza di circa 10,00 mt. con altezza variabile da 0,70 mt. ad 1,20 mt. Internamente al primo terrazzamento una platea di cls di circa 135 mq. Tra il primo e secondo terrazzamento rampa in c.a.
  - o 2° terrazzamento. Muratura perimetrali in c. a. per una lunghezza di circa 17,00 mt. ed una larghezza di circa 23,00 mt. con altezza variabile da 0,50 mt. a 1,20 mt. e larghezza di circa 0,30 mt. Si precisa che sul lato sud del 2° terrazzamento vi è un varco carraio di circa 7,00 mt. largo.
  - o 3° terrazzamento. Muratura solo sul lato nord del fondo, con una lunghezza di circa 11,00 mt. ed una larghezza di circa 0,30 mt. con sovrastanti pilastri in ferro per recinzione con rete metallica armata ancora in legno ferro e getto di cls con altezza variabile da 0,50 mt. ad 1,00 mt. Sullo stesso terrazzamento vi è una betoniera elettrica oggetto anch'esso di sequestro"
- della relazione di sopralluogo prot. n. 52049 del 20.09.2021 richiamata in premessa.
  - che in data 20/01/2022 il medesimo fabbricato di che trattasi è stato sottoposto, altresì, all'ennesimo sequestro dal Comando di Polizia Municipale avendo accertato la realizzazione di ulteriori opere abusive così descritte: " Su di un manufatto per cui è stata presentata istanza di condono n°29 bis ai sensi e per gli effetti della legge 724/94, effettuava le seguenti modifiche: originariamente l'immobile era su due livelli (piano terra e primo) collegati tra loro da due rampe di scale sia esterna posta sul lato "sud" ed una interna posta lato "est". Allo stato attuale le due rampe di scale sono state abbattute, ricavando così due unità una al primo piano idonea e funzionale abitata dalla signora Ascione con il suo nucleo familiare, l'altra unità abitativa posta al piano terra con intonaci lisci interni, impianto idrico, apposizione ai 2 (due) vani bagni di 2 (due) piatti doccia). L'impianto elettrico è composto solo da cassette di derivazione e canaline sottotraccia. Mancano infissi, rivestimenti e pavimentazione. Sul lato "ovest" al piano terra vi è stato un cambio di prospetti esterni, consistente modifica da un vano finestra a vano balcone. Al primo piano sul lato "est" sempre un cambio di prospetti esterni da vano finestra a vano balcone.

**ACCERTATO** che il terreno, censito in N.C.E.U. foglio 11 p.lle 1200, 4583, 1946, 4930 (ex 3599), 1942 e 3738 sub 101 (a terreni 3600), ubicato alla via Sac. Benedetto Cozzolino snc tra i civici n.87 e 87/a - risulta di proprietà della Sig.ra [REDACTED] nata [REDACTED] il [REDACTED] c.f.: [REDACTED],

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 107, comma 3, lett. g) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad emanare "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale";
- l'art. 27, comma 1, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e smi, che testualmente recita: "Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi";
- l'art. 191, comma 1, lett. e) del vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ercolano il quale dispone che al Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica competono "i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e d'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale";

**ATTESO** che con Decreto Sindacale 62/2021 - Prot. n. 45847/2021 del 09.08.2021 - è stato conferito all'Architetto Olimpio Di Martino la nomina di Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica a cui è stata data Responsabilità del medesimo settore comprendente le seguenti unità operative: Sezione Pianificazione Urbanistica - Sezione Edilizia Privata - Sezione Repressione Abusivismo e Condoni Edilizi.

**VISTO:**

- il RUEC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 19.12.2019;
- il Piano Urbanistico Comunale Strutturale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 22.07.2020;
- il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, approvato con Decreto del Ministro per i BB.AA.CC. approvato con D.M. 04.07.2002, pubblicato sulla G.U. del 18.09.2002 serie generale n.219;
- Piano del Parco Nazionale del Vesuvio approvato dal Consiglio Regionale Campania con deliberazione n.117/2010
- il DPR 380/2001 e ss.mm.ii.

**CONSIDERATO** che:

- le opere descritte in premessa, trattandosi di interventi di nuova costruzione, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, pertanto, la realizzazione delle stesse è subordinata a permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a) del DPR n. 380/01 e smi, non potendosi applicare l'art. 23, comma 1, del medesimo D.P.R. per mancanza dei presupposti di cui alle lett. b) e c) del medesimo comma, in quanto il Comune di Ercolano è privo di piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo e/o di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;
- ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 146, comma 4, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 157 del medesimo Decreto, sul territorio del Comune di Ercolano il permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio è subordinato al rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 149 del sopra richiamato Decreto nonché di quelli elencati nell'Allegato A del DPR 13 febbraio 2017, n. 31;
- in data 23/11/2021 con prot. N. 66389 è stata avviata la "Comunicazione ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 bis, Legge 241/90, di avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza per improcedibilità tecnico-amministrativa" in quanto l'istanza di condono edilizio n. 54591 del 24/11/94, fasc. n. 29 bis, presentato ai sensi della l. 724/94, è risultata improcedibile;
- in data 19/01/2022 risulta notificata alla sig.ra Ascione Rosa, nata a Torre del Greco (NA) il 23.06.1971 c.f.: SCNR5071H63L259L, l'avvio del procedimento di cui prima citato a mezzo di raccomandata n. 154576772162 spedita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
- l'Ufficio Messaggio del settore Affari Generali solo in data 15/02/2022 con prot. 8951 ha restituito in allegato la relata di avvenuta notifica dell'avvio del procedimento di cui sopra;
- ad oggi il termine dei dieci giorni concessi alla parte per la presentazione di eventuali osservazioni, eventualmente corredate da documenti, è decorso e che, in pari data, è stato emesso provvedimento di rigetto prot. n. 9354 del 17/02/22 dell'istanza in sanatoria ai sensi della l. 724/94 prot. 54591 del 24/11/94, fasc. n. 29 bis, richiedente Formisano Anna.

**CONSIDERATO, altresì**, che le opere eseguite di cui in premessa e per quanto attiene l'intero immobile oggetto di sanatoria ai sensi della l. 724/94 sono da considerarsi abusive perché realizzate:

- in assenza di preventivo titolo abilitativo ex art. 10, comma 1, lettera a) del DPR n. 380/01 e ss.mm.ii;
- in assenza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Dlgs. n. 42/04 e smi.

**RILEVATO** che le opere abusive in parola:

- sono soggette alle sanzioni di cui all'art. 31 del DPR 380/2001 e smi,
- sono state realizzate, tra l'altro, su territorio sottoposto a vincolo paesaggistico in virtù del Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 17 agosto 196, nonché ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 42/2004;
- trattandosi di interventi di nuova costruzione, ricadono nel novero degli interventi di cui all'art. 10, Fasc. 4437

comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380/01.

**RITENUTO che:**

- le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza di demolizione delle opere in premessa e di ripristino dello stato dei luoghi;
- l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di discrezionalità, rientrante nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli artt. 27 e seguenti del D.P.R. n. 380/01 e smi.

**VISTO l'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 ed in particolare:**

- il comma 2 che recita: *"Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3"*;
- il comma 3 che recita: *"Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita"*;
- il comma 4 che recita: *"L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente"*;
- il comma 4-bis che recita: *"L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente"*;
- il comma 5 che recita: *"L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico"*

**INGIUNGE**

Alla Sig.ra:

- [redacted] nata a [redacted] il [redacted] c.f.: [redacted]

nella qualità di proprietaria dell'immobile, la demolizione delle opere indicate in premessa, e che qui abbiansi integralmente per ripetute e trascritte, ed il ripristino dello stato dei luoghi, oltre la demolizione del manufatto oggetto di istanza di condono di cui al rigetto prot. n. 9354 del 17/02/222 tanto da ripristinare lo stato dei luoghi dell'intero lotto antecedente al 31.12.93, data di cui all'art. 39 della l. 724/94 e comunque privi di titoli edilizi, entro il termine di gg. 90 a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, con spese a carico del responsabile dell'abuso.

**AVVERTE**

- che, in caso di non ottemperanza alla presente ordinanza nei termini sopraindicati:
  - si procederà all'acquisizione al patrimonio del Comune di Ercolano delle opere abusive oggetto della presente ordinanza, nonché dell'area di sedime delle stesse e di un'ulteriore area per una superficie complessiva non superiore a dieci volte quella complessiva utile abusivamente costruita;
  - si procederà alla demolizione delle opere indicate in premessa a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso (committente/esecutore/proprietario) Ascione Rosa, che è tenuto al relativo

Fasc. 4437

pagamento, nei confronti dei quali sarà azionata la procedura di recupero di cui al DPR 28.01.1988, n. 43 e s.m.i., salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico;

- si procederà all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4bis, del DPR n. 380/01 e s.m.i., nella misura di € 20.000,00, trattandosi di realizzazione di opera abusiva realizzata su territorio vincolato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- che, prima di procedere alla demolizione delle opere eseguite abusivamente, ove le medesime risultino sequestrate, è necessario richiedere dissequestro temporaneo all'Autorità Giudiziaria entro un congruo tempo al fine del rispetto del termine di 90 giorni di cui all'art. 31, comma 2, del DPR n. 380/01 e s.m.i.

#### COMUNICA

- che l'Ufficio competente è il Servizio Repressione Abusivismo-Condono Edilizio-Dissesti Statici Edilizia Privata-Legge 219/81 del settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Ercolano, con sede in Ercolano (NA) al Corso Resina n. 39;
- che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Domenico Zippo, domiciliato per la carica presso l'Ufficio Repressione Abusivismo del Comune di Ercolano;
- che informazioni relative alla pratica oggetto della presente Ordinanza potranno essere richieste al Servizio Antiabusivismo del Comune di Ercolano, previo appuntamento con il responsabile del Procedimento;
- che è consentito al destinatario del presente atto o al suo rappresentante, munito di delega nei modi e forme di legge, la visione degli atti relativi al fascicolo di cui alla presente Ordinanza, e che, per l'eventuale estrapolazione in copia, è necessario inoltrare apposita istanza indicandone con esattezza la documentazione, il tutto previo pagamento degli oneri dovuti.

#### DISPONE

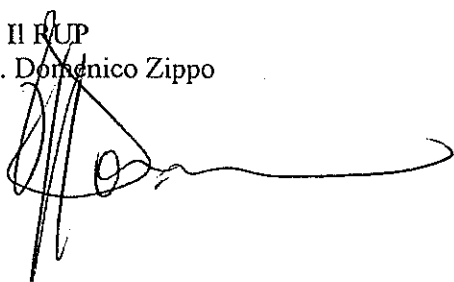
- che il presente atto sia notificato, a mezzo dei Messi comunali o a mezzo della Polizia Locale, ai Sigg.ri:
  - [REDACTED] nata [REDACTED] il [REDACTED] c.f.: [REDACTED] e residente in [REDACTED] in via [REDACTED]
- che il Responsabile dell'Ufficio Repressione Abusivismo provveda alla trasmissione del presente provvedimento:
  - alla competente Soprintendenza, al Sindaco, al Genio Civile territorialmente competente, alla Guardia di Finanza – Comando Compagnia di Portici, alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano, all'Autorità di Bacino del Sarno, al Comando di Polizia Municipale, per conoscenza;
  - alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
  - all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico e alla Redazione Web per la pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente.

#### INFORMA

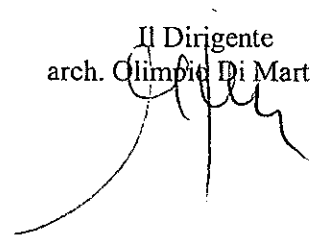
che ogni eventuale impugnazione al presente provvedimento va proposta, ai sensi dell'art. 133, comma 1 del codice delle procedure amministrative, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio nel termine di sessanta (60) giorni dalla notifica del presente, nonché entro centoventi (120) giorni dalla notificazione del presente al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Ercolano lì, 17.02.2022

Il RUP  
Arch. Domenico Zippo



Il Dirigente  
arch. Olimpio Di Martino



Fasc. 4437